

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE
DI SASSARI

REPERTORIO
N° ___ del _____

LAVORI PER LA “REALIZZAZIONE DI UN POLO
TECNOLOGICO PER LA QUALITÀ E L'EFFICIENZA EDILIZIA,
AMBIENTALE ED ENERGETICA ALL'INTERNO DELL'AREA
INDUSTRIALE DI ALGHERO SAN MARCO”
CIG 982798669 CUP G16J23000000001

CONTRATTO D'APPALTO

L'anno duemilaventitre il giorno _____ del mese di _____
(___/___/2023) presso la sede consortile,

TRA

il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari – P.I. 00124720905 – con sede
in Sassari, viale Coppino 18 – Centro Direzionale Corte Santa Maria (appresso
denominato “Stazione appaltante” o “Appaltante” o “Consorzio”), nella
persona dell’Ing. Salvatore Demontis, C.F. DMNSVT64R08I452D, che
interviene nella sua qualità di Direttore Generale, residente a Sassari con
domicilio per la carica presso gli Uffici consortili di Sassari,

E

L’impresa _____, con sede legale in _____,
Partita IVA _____, nella persona del sig. _____,
in qualità di rappresentante legale e direttore tecnico nato a
_____ il ___/___/_____ C.F. _____, nel
proseguito dell’atto per brevità anche “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.4420 del 20/01/2016 sono state impegnate le somme, pari a € 2.500.000,00, per la realizzazione del progetto infrastrutturale di cui all’oggetto;
- con la Disposizione Dirigenziale n.112 del 15/02/2022 è stato affidato all’Ing. Enrico Doppiu l’incarico professionale per l’aggiornamento e l’adeguamento del progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione di un Polo Tecnologico per la qualità e l'efficienza edilizia, ambientale ed energetica all'interno dell'area industriale di Alghero - San Marco”;
- che il progetto esecutivo dell’intervento di “Realizzazione di un Polo Tecnologico per la qualità e l'efficienza edilizia, ambientale ed energetica all'interno dell'area industriale di Alghero - San Marco”, è stato acquisito al protocollo consortile con il n. 8748 del 14/12/2022;
- che, con la Disposizione Presidenziale n.38 del 29/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo per la “Realizzazione di un Polo Tecnologico per la qualità e l'efficienza edilizia, ambientale ed energetica all'interno dell'area industriale di Alghero - San Marco”, come predisposto dall’Ing. Enrico Doppiu e verificato dall’Ufficio Tecnico di questo Consorzio, ed il relativo quadro economico per complessivi € 1.570.403,06;
- che con Determina a contrarre, ai sensi dell’articolo 32, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., assunta con Disposizione Dirigenziale n. 366 del 16/05/2023 è stata autorizzata la spesa di € 1.208.728,27, di cui € 1.198.697,22 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.031,05 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
- che con medesima Disposizione 366/2023 è stato disposto di procedere all’espletamento di apposita gara, nella forma della procedura negoziata, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica di SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’ art. 1, comma 2, lett. b) D.L. 76/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 con l’esclusione

- automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;
- che in data ___/___/2023 si è svolta la procedura negoziata per l'affidamento e che con verbale in data ___/___/2023 è stata proposta l'aggiudicazione all'impresa/RTI _____, con sede in _____, via _____ n. _____, che ha offerto un ribasso percentuale del _____%;
 - che, con Disposizione Dirigenziale n. _____ del ___/___/2023, l'impresa/RTI _____ è stata dichiarata aggiudicataria dell'appalto in trattazione con il ribasso percentuale sopra richiamato;
 - che l'Appaltatore dichiara:
 - a) *Di avere preso conoscenza delle opere da eseguirsi, attraverso l'esame degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo.*
 - b) *Di avere visitato la località interessata dai lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, ivi comprese quelle di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.*
 - c) *Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche o delle discariche autorizzate e le condizioni imposte dagli Organi competenti.*
 - d) *Di avere valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti e conseguentemente sulla determinazione dei prezzi; di influire altresì sulle condizioni contrattuali in generale e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi in complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.*
 - e) *Di avere effettuato una verifica della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità ed alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.*

- f) *Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole.*
- g) *Di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo in cui dovranno essere eseguiti i lavori.*
- h) *Di aver preso conoscenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.*

Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse

Le premesse al presente contratto ne formano parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti.

Riferimenti normativi:

- D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;
- D.L. 76/2020, convertito in legge dall'art. 1, comma 1 della Legge 11 settembre 2020 n. 120,
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le parti ancora in vigore;
- D. M. 19 aprile 2000, n. 145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, limitatamente agli articoli non abrogati;
- L.R. 13 marzo 2018, n. 8. Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- D.M. 7 marzo 2018, n. 49 – Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”.
- Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione

- degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.”, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio n. 91;
- Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, recante “ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79;
 - Decreto Legge 21 giugno 2021, n. 73 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali” convertito in Legge n. 106 del 23.07.2021,
 - D.L. 31 maggio 2021, n. 77

Art. 2 - Oggetto dell'Appalto

L'appalto ha per oggetto i lavori di *“Realizzazione di un Polo Tecnologico per la qualità e l'efficienza edilizia, ambientale ed energetica all'interno dell'area industriale di Alghero - San Marco”*; in conformità al progetto esecutivo.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le opere verranno eseguite in conformità alle disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori in ordine alle modalità di esecuzione delle singole lavorazioni senza possibilità di opporre eccezioni e senza che questo possa essere motivo per richiedere il riconoscimento di maggiori oneri.

Art. 3 - Ammontare dell'Appalto

Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in netti € _____ (_____/_____) di cui € _____ (_____/_____) per l'esecuzione dei lavori, ed € _____ (_____/_____) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il contratto è stipulato **“a misura”** ai sensi dell'art. 59 comma 5bis del D.Lgs. n. 50 del 2016 e l'importo dei lavori, come determinato in seguito all'offerta presentata può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità

effettiva della prestazione. L'elenco prezzi, allegato al contratto, fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. Verranno compensate le quantità eseguite con l'applicazione dei prezzi di progetto ai quali si applica il ribasso in sede di offerta e secondo la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Contratto o dai documenti ad esso allegati) o che si riferiscono a condizioni soggette a revisioni.

Art. 4 - Modalità di pagamento del corrispettivo

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di una anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di appalto. Ai sensi dell'articolo sopra citato, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione.

I lavori saranno pagati in acconto, dietro presentazione di Stati di Avanzamento Lavori, ogni qualvolta il credito dell'Impresa, al netto del ribasso contrattuale e delle prescritte ritenute, raggiunga il limite fissato per la rata minima erogabile di **€ 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00)**.

La contabilizzazione dei lavori avverrà previo accertamento delle quantità eseguite da parte del Direttore dei Lavori che provvederà alla annotazione nel libretto delle misure e successiva contabilizzazione.

Il corrispettivo per gli oneri di sicurezza verrà liquidato in misura proporzionale alle prestazioni contabilizzate.

Ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato

di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi.

L'Appaltatore dovrà presentarsi nel giorno stabilito per la firma della contabilità. Eventuali ritardi imputabili all'Appaltatore modificheranno i termini indicati nel presente articolo. Il pagamento dei certificati di acconto sarà effettuato entro 30 giorni dall'emissione di ciascun Certificato di Pagamento, a fronte di fatture, corredate degli estremi del contratto e dello Stato di Avanzamento Lavori cui si riferiscono, nonché del CIG relativo all'appalto, e che non potranno essere emesse anteriormente alla data di firma del Certificato di Pagamento, previa verifica della regolarità contributiva. Nel caso di ritardo nell'emissione dei Certificati di Pagamento o dei titoli di spesa, si applicherà quanto previsto dall'artt. 4 e 5 del D. Lgs. 231/2002.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, per la tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

Il pagamento a saldo verrà effettuato entro e non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del Certificato di regolare esecuzione, previo accertamento della regolarità contributiva verso gli Istituti assicurativi INPS, INAIL, Cassa Edile. Si procederà alla corresponsione all'Appaltatore del saldo risultante dalle relative liquidazioni, a fronte di preventiva garanzia fideiussoria, prestata dall'Appaltatore medesimo, di importo pari alla rata di saldo. Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Art. 5 - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori e penalità per ritardi

Tutte le opere contrattualmente previste dovranno essere ultimate entro **275 (duecentosettantacinque)** giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. L'Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo

PEC, la data nella quale ritiene di aver ultimati i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per l'emissione del certificato di regolare esecuzione. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zerovirgolauno per cento) dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al 10%, la stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto. La penale non esclude il diritto di rivalsa da parte della Stazione appaltante verso l'Appaltatore per i danni causati dai ritardi verificatisi per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo. Oltre alla penale di cui sopra, l'Appaltante si riserva di applicare all'Appaltatore le maggiori spese per la prolungata assistenza e direzione lavori.

Art. 6 - Programma dei lavori

Successivamente alla stipula del contratto d'appalto e prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare all'ufficio di Direzione dei Lavori, a norma dell'art.43 comma 10 del Regolamento, il programma esecutivo di dettaglio dei lavori.

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nel termine di 10 (dieci) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi).

Detto programma, una volta approvato dal Direttore dei Lavori, sarà allegato al verbale di consegna dei lavori.

Art. 7 - Ordine dei lavori

In linea generale l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o l'esecuzione entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi. In questo caso la disposizione dell'Amministrazione costituirà variante al programma dei lavori.

Art. 8 - Consegna dei lavori

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 07/03/2018 n. 49, la consegna dei lavori dovrà avvenire entro il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di stipula del contratto. La Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore, tramite la Direzione dei Lavori, il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori. Della consegna dei lavori verrà redatto apposito verbale. Con la firma del verbale il legale rappresentante dell'Appaltatore o persona abilitata, indicherà il nominativo del responsabile dei lavori, che firmerà la corrispondenza, la contabilità e riceverà gli Ordini di Servizio. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal presente contratto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Appaltante avrà diritto di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Appaltante, l'Appaltatore può chiedere di recedere dal contratto.

Si richiamano i disposti dell'art. 5, D.M. n° 49/2018

Art. 9 - Inizio dei lavori

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 5 giorni dal verbale di consegna. Ove il ritardo dovesse eccedere i 15 giorni dalla data di consegna la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 10 - Sospensione e ripresa dei lavori

L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata al Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni tali (esempio condizioni climatiche rilevanti) che oggettivamente ne impediscano la prosecuzione utilmente a regola d'arte.

A norma dell'art. 107 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Nei casi previsti dall'art. 107 comma 2 D. Lgs. 50/2016, qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. L'Appaltatore avrà solo diritto alla concessione di una proroga al termine di ultimazione dei lavori, pari alla durata della sospensione effettuata. La sospensione disposta non comporta per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera.

Si richiamano i disposti dell'art. 10, D.M. n° 49/2018.

Art. 11 - Ordini della Direzione Lavori

Per quanto riguarda la gestione dei lavori, dalla consegna al collaudo, si farà riferimento alle disposizioni dettate al riguardo dal Capitolato Generale (D.M. 145/2000), limitatamente agli articoli ancora in vigore. L'Appaltatore ha facoltà di svolgere i lavori ed organizzarsi nel modo che reputerà più opportuno, per darli compiuti nei termini contrattuali secondo le migliori regole d'arte.

Tuttavia la Direzione dei Lavori si riserva l'insindacabile diritto di disporre, mediante ordini di servizio scritti, che l'Appaltatore esegua i lavori nell'ordine che gli verrà prescritto e in un determinato periodo, che proceda, con ritmo più o meno celere, all'esecuzione di una parte di essi, sia per ragioni tecniche sia per altre esigenze, assicurandosi comunque che i lavori siano eseguiti con corretta regola d'arte, in conformità del progetto e nel pieno rispetto dei patti contrattuali, nella legittimità e nei limiti della legislazione vigente, senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo a tale titolo. Qualora risulti che i lavori e le forniture non siano effettuate a termine di contratto o secondo le regole dell'arte, la Direzione Lavori ordinerà all'Appaltatore i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Appaltante dei danni eventuali.

Il direttore dei lavori dovrà impartire all'esecutore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonché annotati, con sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori con le modalità di cui all'articolo 15. L'esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve.

Tutti, indistintamente, i lavori ordinati dovranno essere intrapresi al più presto con personale e mezzi adeguati entro il tempo utile assegnato. I lavori che, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, saranno definiti "*urgenti*" dovranno essere iniziati entro e non oltre le 24 ore dal ricevimento dell'ordine.

Art. 12 Rappresentante e personale dell'Appaltatore - Rappresentante dell'Impresa

L'Appaltatore, qualora non segua direttamente i lavori è tenuto a depositare presso il Committente il nominativo della persona designata a rappresentarlo in permanenza in possesso dei requisiti di provata capacità tecnica e morale, munita di regolare procura notarile, alla quale è stato conferito il mandato: a) di sostituire l'Appaltatore medesimo nella condotta dei lavori, ivi compresi

quelli subappaltati nella legittimità e nei limiti contrattuali, e quindi prendere decisioni su qualsiasi problema; b) di ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/o scritti, sottofirmandoli in questo caso, dalla Direzione dei Lavori; c) di firmare tutti i documenti contabili, con il diritto di formulare le proprie osservazioni o riserve, considerandosi sia per la liquidazione sia per ogni altro effetto di legge, valida la sua firma tanto quanto quella dell'Appaltatore medesimo; d) di intervenire e prestarsi alle misurazioni e alle verifiche tutte le volte che verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori. Restano ferme, al riguardo, le disposizioni contenute nell'art.4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore è tenuto a comunicare al Committente anche il nominativo di chi, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suo rappresentante e comunicare inoltre tempestivamente, in caso di cessazione o riserva del mandato, il nome del nuovo rappresentante. L'Appaltante si riserva il diritto di giudicare inappellativamente sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta. Altrimenti l'Appaltatore non potrà, in alcuna evenienza, invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Direzione Lavori per il fatto che esse non siano state impartite per iscritto. Dei rappresentanti designati devono essere notificati all'Appaltante e al Direttore dei Lavori rispettivamente nominativo, residenza, numeri telefonici anche di apparecchi portatili di cui ognuno dovrà essere dotato, nonché ogni altra informazione per il suo immediato reperimento 24 ore su 24. Resta inteso che l'Appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del rappresentante da lui delegato. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il programma esecutivo. L'Appaltante sarà rappresentato nei confronti dell'Appaltatore, per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate e ad

ogni conseguente effetto, dalla Direzione Lavori che verrà designata dal Committente medesimo.

Art. 13 - Oneri a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto ed agli altri oneri specificati nel presente contratto, competono all'Appaltatore le incombenze relative all'art.17 della Legge 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e sono a suo carico e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, anche gli oneri sotto elencati:

- 1) Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.
- 2) L'osservanza dell'art. 30 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016, agli effetti della costituzione della ritenuta ivi prevista per la tutela dei lavoratori.
- 3) La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- 4) Le spese per gli allacciamenti provvisori, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- 5) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.
- 6) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone,

restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

- 7) L'esposizione nel cantiere di lavoro, in ottemperanza alle vigenti disposizioni e sentita la Direzione dei Lavori, della prescritta tabella nelle dimensioni e con le indicazioni stabilite dal Regolamento Edilizio del Comune e dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 giugno 1990 n°1729/UL.
- 8) Il carico, trasporto e scarico dei materiali delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- 9) La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- 10) La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- 11) La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere fino al collaudo.
- 12) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro giorni 15 (quindici) dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte ed asporto del materiale di rifiuto alle discariche autorizzate. Ad opera finita l'Appaltatore è tenuto alla pulizia, accurata e definitiva, del suolo pubblico o privato nei quali ha eseguito i lavori. La Committente non prenderà in consegna l'opera se non sarà stata effettuata la suddetta accurata pulizia.
- 13) L'adatta manodopera, l'energia elettrica, gli apparecchi e gli strumenti di controllo e di misura, preventivamente tarati, e quanto altro occorrente per eseguire le verifiche e le prove degli impianti;
- 14) L'obbligo, nel corso dell'esecuzione dei lavori, di adottare tutte le misure cautelative e protettive atte a salvaguardare l'incolumità degli utenti, dei

terzi e della protezione di tutte le apparecchiature presenti, tenendo sollevata la Committente ed il personale preposto alla Direzione dei Lavori e sorveglianza da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 14 - Consegna provvisoria

L'Amministrazione ha facoltà di richiedere la consegna provvisoria di parti o di tutti i locali oggetto dell'intervento, una volta ultimate le opere previste. La presa in consegna provvisoria non è prova della rispondenza delle opere alle prescrizioni contrattuali.

Art. 15 - Subappalto

E' fatto divieto all'Appaltatore, a pena di immediata risoluzione del contratto d'appalto oltre al risarcimento di ogni danno sofferto dalla Stazione Appaltante ed al rimborso di ogni spesa dalla stessa sopportata, di affidare in subappalto, anche parzialmente, i lavori oggetto del contratto di appalto, salva apposita autorizzazione scritta rilasciata dalla Stazione Appaltante medesima. Il subappalto o il cottimo potrà essere concesso solo per i lavori o le parti di opere indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta (o, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento delle varianti stesse) e comunque nei termini previsti dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il contratto o contratti di subappalto saranno efficaci nei confronti del Committente solo a fronte dell'eventuale autorizzazione dalla stessa rilasciata entro i termini di cui all'art.105 del D.lgs. n. 50/2016. Tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa. **La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore.** A tal fine l'Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente alla stessa Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dai subappaltatori o dai cottimisti, con la specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.

Art. 16 - Misure di sicurezza

Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal D.lgs. n.81/2008 e successive

modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dovrà attuare quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) facenti parte integrante del presente contratto. Peraltro ai sensi dell'art. 100 comma 5 del D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche od adeguamento dei prezzi pattuiti. Il datore di lavoro dell'Appaltatore dovrà attenersi alle disposizioni e prescrizioni impartite dal Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, durante l'esecuzione dell'opera, dovrà osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.lgs. n.81/2008 e curare, in particolare, quanto contenuto all'art. 95 del D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della sicurezza nell'esecuzione dei lavori, in generale l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto disposto dal Decreto Legislativo n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17 - Revisione dei prezzi

Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, è ammessa la revisione prezzi. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, esso iscrive riserva sul verbale di cui

al comma 2, demandando la sua effettiva esplicitazione nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4. La riserva di cui al presente comma non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle lavorazioni di progetto.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.Lgs. 50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L.4/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate a tal scopo all'interno del quadro economico.

La compensazione di cui al comma 4 è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del D.L.4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, confermando la riserva espressa ai sensi del comma 3, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili citato, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il Direttore dei lavori della

stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili citato, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili anzidetto, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Il Responsabile del Procedimento, in riferimento a quanto previsto dal presente articolo, conduce apposita istruttoria al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore. L'istruttoria tiene conto delle risultanze determinate dalla Direzione Lavori ai sensi del comma 6. L'istruttoria potrà essere espletata, in caso di ritardo di pubblicazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili o nelle more dell'adozione del Decreto Ministeriale di cui all'articolo 133 comma 6 del D. Lgs 163/2006, ovvero in casi di qualificata urgenza che possono compromettere la

realizzazione dell'opera o determinare la perdita di finanziamenti, utilizzando il prezzario regionale aggiornato con carattere di ufficialità, rilevazioni Istat, nonché documentazioni eventualmente acquisite direttamente dallo stesso Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

In relazione alla variazioni dei prezzi dei materiali da costruzione di cui al presente articolo, qualora l'operatore economico abbia iscritto riserve sugli atti dell'appalto, procedendo alla loro esplicazione e quantificazione, sarà comunque possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

È altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 nel rispetto dei limiti temporali e percentuali stabiliti dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4. L'istruttoria del Responsabile del procedimento attesta il rispetto della presente condizione.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Art. 18 - Varianti e lavori non previsti

Nessuna variazione ai lavori previsti in appalto sarà ammessa o riconosciuta se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori. La Stazione Appaltante ha la facoltà, entro i limiti stabiliti dalla legge, di apportare al progetto tutte quelle modificazioni che reputerà opportune e convenienti, a suo esclusivo giudizio.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi

da quelli previsti dal medesimo, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, ai sensi di quanto disposto dall'106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016.

Si richiamano i disposti dell'art. 8 – “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, D.M. n.49/2018.

Art. 19 - Conto finale

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori debitamente certificata, si provvederà alla compilazione del conto finale dei lavori. L'Appaltatore dovrà sottoscrivere detto conto finale entro e non oltre 30 giorni dal giorno in cui lo stesso gli è stato sottoposto.

Art. 20 - Responsabilità dell'Appaltatore verso l'Appaltante e verso terzi

L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidate, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto e negli elaborati di progetto, sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi, né riduce, comunque, la sua responsabilità. L'eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della Direzione Lavori non limitano né riducono tale piena incondizionata responsabilità.

L'Appaltatore è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le particolari modalità esecutive ad eseguire tutte le opere necessarie a prevenire eventuali danni a persone e cose. Il relativo onere è a totale carico dell'Appaltatore, il quale dichiara di averne tenuto conto nell'offerta presentata. L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere i danni risentiti dall'Appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori ed a sollevare da ogni corrispondente richiesta sia la stessa Appaltante che le persone che la rappresentano, nonostante l'obbligo dell'Appaltatore stesso di ottemperare agli ordini che la Direzione Lavori avrà emanato. L'Appaltatore dovrà tenere indenne e sollevata l'Appaltante da ogni responsabilità per privative industriali e per brevetti da cui fossero coperti i prodotti forniti, estesi anche ai cicli di lavorazione, con

espesso obbligo per l'Appaltatore stesso di rispondere in proprio ed in modo esclusivo verso gli aventi diritto per tali titoli, anche in caso di richieste di risarcimento. La copertura di questi rischi è garantita mediante la polizza assicurativa di cui al successivo art. 21. L'Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti o collaboratori.

Art. 21 - Garanzie e coperture assicurative

L'Appaltatore aggiudicatario è tenuto a garantire l'esatto adempimento degli obblighi per essa derivanti dal contratto di appalto e a tal fine dovrà prestare polizza fideiussoria dell'ammontare di € _____. L'importo è ridotto del 50% se l'Appaltatore è in possesso della certificazione di qualità o comunque ridotto ulteriormente ai sensi degli artt., 93 comma 7 e 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. ii. Detta cauzione potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia sufficiente allo scopo.

L'Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le spese inerenti ai lavori da eseguirsi d'ufficio e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione d'ufficio. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

L'Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l'Appaltante provvederà a trattenere la somma corrispondente sull'ammontare dei pagamenti in corso.

L'Appaltatore ha stipulato polizza assicurativa R.C. Generale n. _____ rilasciata dalla compagnia _____.

A seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva e nei termini di cui all'art. 103, comma

5, del D.Lgs. 50/2016, nonché allo svincolo delle polizze assicurative, ove prestate. A garanzia del pagamento della rata di saldo, di cui all'art. 4 del presente contratto, dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 103 comma 6 del D. Lgs. 50/2016, dovrà essere costituita garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Detta garanzia fideiussoria comporterà la restituzione di tutte le eventuali polizze prestate. All'approvazione definitiva del Certificato di collaudo ovvero due mesi dopo la scadenza dei due anni di provvisorieta', si provvederà allo svincolo della fidejussione prestata a garanzia della rata di saldo.

Art. 22 - Certificato di Collaudo

Il certificato di collaudo dovrà essere rilasciato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Appaltatore. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio per i due anni successivi all'emissione. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data di quest'ultima e si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. L'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del tecnico redattore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di verifica. Qualora durante le verifiche venissero accertati difetti a carenze, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il tecnico riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il tecnico potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal credito residuo.

Art. 23 – Riserve

Per quanto attiene alle riserve si dovrà fare riferimento all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e all'art. 9 del D.M. 49/2018. Qualora l'Appaltatore intenda porre delle domande o avanzare delle richieste, dovrà esplicitarle nei quindici giorni

successivi la firma con riserva degli atti che le vengono presentati per la sottoscrizione (verbali, registro di contabilità, ecc.). La mancata esplicitazione delle riserve per l'omessa o tardiva iscrizione da parte dell'Appaltatore nel registro di contabilità secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016, comporta la decadenza del diritto di far valere con qualunque tempo e modo le riserve medesime relative ai fatti registrati. Qualora la riserva riguardi allibramenti contabili, deve essere iscritta ed esplicitata, a pena di decadenza, così come qualsiasi altra pretesa riguardante fatti continuativi o accertabili in ogni tempo o questioni di interpretazione di norme del contratto, del Capitolato Speciale di Appalto o dell'Elenco Prezzi Unitari. L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, è comunque tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità lavori, e ciò sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all'Appaltante. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura tra il 5 e il 15% dell'importo contrattuale, si procederà ai sensi di quanto previsto dall'art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 24 - Inadempimenti /ritardi nell'esecuzione dei lavori per fatto dell'Appaltatore

E' nelle facoltà della Stazione Appaltante risolvere il contratto: a) quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quando interrompa l'esecuzione del contratto per la pendenza di contestazioni avanti all'autorità giudiziaria; b) quando per negligenza dell'Appaltatore o per inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori rispetto al programma approvato non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera; c) quando l'Appaltatore, per divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori (o per qualsiasi altra causa), sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere. Peraltro, nei casi previsti nelle lettere b) e c) del

comma precedente, la risoluzione non potrà dichiararsi se non dopo la notifica di una formale diffida. Nel caso di risoluzione spetterà all'Appaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che, eventualmente, l'Appaltante dovesse subire per il mancato completamento dei lavori nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri per rifare la gara d'appalto.

Art. 25 - Risoluzione del contratto per volontà dell'Appaltante

E' facoltà dell'Appaltante di risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, ai termini di Legge, escluso ogni altro compenso. Resta peraltro fermo quanto previsto al precedente art. 8 per l'ipotesi della mancata consegna dei lavori da parte dell'Amministrazione.

Art. 26 - Definizione delle controversie

Le controversie derivanti dall'iscrizione delle riserve e tutte quelle che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione del presente contratto di appalto e delle norme di legge vigenti in materia, saranno deferite, in via esclusiva, al Tribunale di Sassari. E' escluso il ricorso all'Arbitrato.

Art. 27 -Documenti che fanno parte integrante del contratto. Norme di rinvio.

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto i documenti di seguito puntualmente individuati:

- 1) Computo metrico estimativo;
- 2) Elenco prezzi;
- 3) Capitolato Speciale di Appalto;
- 4) Cronoprogramma;
- 5) Stima Costi Sicurezza;
- 6) Elaborati grafici del Progetto Esecutivo;
- 7) Piano di Sicurezza e Coordinamento;

- 8) Piano Operativo di Sicurezza;
- 9) Programma esecutivo dei lavori predisposto dall'impresa, ai sensi dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. 207/2010, indipendentemente dal cronoprogramma di cui all'articolo 40 del citato D.P.R.;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente vigenti in materia di Lavori Pubblici.

Sono allegati al contratto d'appalto i seguenti documenti:

- a) l'offerta economica presentata;
- b) la polizza R.C. Generale;
- c) il documento attestante la prestazione della garanzia definitiva.

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto e dai documenti che ne formano parte integrante, troveranno applicazione:

- le norme del Codice Civile;
- tutte le altre norme della legislazione speciale vigenti in materia di opere pubbliche.

Art. 28 - Tracciabilità flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", si stabilisce che, le parti del presente contratto:

- a) assumono ogni obbligo relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- b) stabiliscono che il contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa che verrà attivata in tutti i casi in cui le transazioni non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane Spa;
- c) stabiliscono che l'appaltatore, il subappaltatore o il sub contraente che avessero notizia di inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procedono senza indugio alla risoluzione immediata del contratto, con contestuale informazione alla stazione appaltante e alla prefettura - ufficio del territorio del Governo territorialmente competente;
- d) è fatto obbligo all'appaltatore, ai sensi e per gli effetti del comma 9

articolo 3 della legge 136/2010, inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate — per lavori, servizi e/o forniture di cui al comma 1 dell'articolo 3 della predetta legge, a pena di nullità assoluta, la specifica clausola con cui le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Art. 29 - Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore ha comunicato che intende eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto presso la sede dell'impresa _____ via _____ n. ____ a _____ (___). Il domicilio legale suindicato viene eletto e mantenuto per tutta la durata dell'appalto, fino a conclusione di qualsiasi eventuale controversia, e costituisce il luogo dove l'Appaltante e la Direzione dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare ordini e notificare eventuali atti giudiziari.

p. l'Impresa

p. Il Consorzio Industriale
Provinciale di Sassari
